



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante *“Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»*;

VISTA la domanda del SIG. MIHAI DANIEL LISARU, cittadino rumeno, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica di Romania, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di *“Autoriparazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Lettera A) Meccatronica (comprendente meccanica-motoristica ed elettrauto) della Legge 5 febbraio 1992, n. 122”*, recante *“Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”*;

VISTO il titolo di formazione professionale, denominato *“DIPLOMA DE ABSOLVIRE A SCOLII PROFESIONALE SERIE L N. 32512” IN MESERIA “ELETRICIENI AUTO”* (DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE NEL MESTIERE DI “ELETTRICISTA AUTO”) rilasciato il 30 marzo 1999 dal Ministero dell’Istruzione della Romania e conseguito, previo superamento di esame finale nella sessione di giugno 1998, al termine del corso di studi triennale, presso l’ISTITUTO PROFESSIONALE ICM “GEORGE BIBESCU” di Craiova (Provincia di Dolj), ottenendo la pertinente qualifica professionale;

CONSIDERATO che in allegato al predetto diploma non è stato esibito il relativo piano di studi;

VISTO il CERTIFICATO N. 82897/A.N./14.10.2019, denominato *“ADEVERINTA”*, rilasciato dal Ministero dell’Educazione nazionale - CENTRO NAZIONALE DI RICONOSCIMENTO ED EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI (CENTRO registrato anche nel SISTEMA INFORMATIVO DEL MERCATO INTERNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA – IMI), attestante che *“la professione non è regolamentata in Romania e che il Diploma di licenza della scuola professionale nel mestiere “ELETTRICISTA AUTO- SERIE L - 32512”, conferito al SIG. MIHAI DANIEL LISARU dall’Istituto Professionale ICM George Bibescu, soddisfa le condizioni di formazione previste dalla Direttiva 2005/36/CE con le successive modifiche ed integrazioni, secondo l’art 11 (b) (ii) avendo la durata di 3 anni (dopo 8 anni di studi secondari), e concede il diritto di esercizio della professione senza altre condizioni speciali”*;

ACQUISITO il CERTIFICATO N. 23-19-14563 del 24 giugno 2019, rilasciato dal Consolato Generale di Romania a Bologna, in esito alla verifica avviata presso le



banche dati delle Autorità rumentemente competenti del Casellario giudiziale, con cui è stata attestata l'assenza di reati a carico del SIG. MIHAI DANIEL LISARU;

CONSIDERATO che il destinatario del presente provvedimento non ha documentato il possesso di esperienza lavorativa, né estera maturata in Romania, né acquisita in Italia nella qualifica in esame;

VISTA la delibera assunta in data **26 febbraio 2020** dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, su parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CONFARTIGIANATO, in base alla quale, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 - Capo II - Regime generale - articoli 18-21, il Diploma professionale, precedentemente riferito, è stato ritenuto idoneo ed attinente a consentire in Italia, in qualità di Responsabile tecnico di impresa di autoriparazione, l'esercizio dell'attività, di cui all'art 1, comma 3, lettera a) "MECCATRONICA" della Legge n. 122/1992, e si è determinato di accogliere al riconoscimento la domanda del SIG. MIHAI DANIEL LISARU, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.;

RITENUTO necessario prevedere la predetta misura compensativa, in quanto, la professione regolamentata di *Autoriparazione-sezione Meccatronica* in Italia *"include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine (Romania) del richiedente, e la formazione richiesta riguarda "materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente" (art. 22, comma 1, lett. c) del d.lgs. 206/2007), cioè "...materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante" (art. 22, comma 5 del d.lgs. 206/2007;*

CONSIDERATO che in Italia l'attività di autoriparazione, secondo la ripartizione operata dall'art. 1 comma 3, lettere dalla a) alla c) della Legge 5 febbraio 1922, n. 122, si suddivide in tre attività, ove alla lettera a) viene annoverata quella di MECCATRONICA che comprende oltre alla meccanica-motoristica, anche l'attività di elettrauto, settori dunque che non possono essere scissi;

RILEVATO, nel caso in esame, che non è stato possibile verificare il piano formativo inerente il predetto Diploma, e che trattandosi di un titolo triennale, assegnante comunque competenze specifiche per l'acquisizione della qualifica di "Elettricista auto" e considerato altresì che in Italia la normativa di settore per l'esercizio dell'attività di "MECCATRONICA"(includente i settori inscindibili di meccanica-motoristica e quello di elettrauto) prevede una formazione comprendente oltre agli insegnamenti riferiti alla parte elettrica, anche quelli relativi alla parte elettronica, meccanica e mista dell'auto, al SIG. MIHAI DANIEL LISARU è stata conseguentemente assegnata la misura compensativa di seguito indicata, con esclusione della parte elettrica;

STABILITO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza di formazione riscontrata e ad accertare la conoscenza della predetta attività, viene individuata in una prova attitudinale sulle materie, di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016, recante "*Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE - SEZIONE MECCATRONICA*", dettagliatamente indicate nell'"ALLEGATO A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0066448 del 3 marzo 2020, ha comunicato al SIG. MIHAI DANIEL LISARU, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della riferita misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 che è stata regolarmente corrisposta il 5 giugno 2019, per conto del SIG. MIHAI DANIEL LISARU, mediante bonifico bancario alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, al SIG. MIHAI DANIEL LISARU, cittadino rumeno, nato a DRAGASANI (ROMANIA) IL 28 MAGGIO 1981, viene riconosciuto il Diploma professionale, riferito in premessa, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "AUTORIPARAZIONE – Legge 5 febbraio 1992, n. 122, di cui all'art. 1 comma 3, lett. a) – MECCATRONICA", subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa (Artt. 22 e 23 del citato D.Lgs. n. 206/2007 e s.m.i.), volta a colmare le carenze formative riscontrate, consistente in una prova attitudinale.

2. I contenuti della misura compensativa e le relative modalità di svolgimento sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana GULINO)

Roma, 15 giugno 2020



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui al Decreto direttoriale 12 febbraio 2016, recante "Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di autoriparazione" (stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi). Si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali del candidato, allo scopo di valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività regolamentata di autoriparazione.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA ATTITUDINALE PER LA SEZIONE MECCATRONICA

LA PROVA TEORICO/PRATICA VERTERÀ SULLE SEGUENTI MATERIE:

PARTE MECCANICA

- controllo al banco di prova e sostituzione dischi, tamburi e pastiglie freni;
- verifica corretto funzionamento dell'impianto dei gas di scarico e sostituzione dello stesso;
- regolazione, controllo e riparazione dei componenti del molleggio e degli ammortizzatori;
- controllo delle sospensioni e dei sistemi di sterzo e sostituzione dei loro componenti;
- smontaggio e montaggio motore; localizzazione ed eliminazione guasti meccanici;
- controllo e riparazione dei sistemi di lubrificazione e raffreddamento;
- controllo, riparazione o sostituzione dei cambi meccanici;

PARTE ELETTRONICA

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione;
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

PARTE MISTA

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici.

LA PROVA ORALE consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione LAZIO presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla :

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

VIALE ALDO MORO, N. 38 - 44121 - BOLOGNA

- **RESPONSABILE: DOTT.SSA FRANCESCA BERGAMINI**
MAIL: ATTUAZIONEIFL@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT
PEC: ATTUAZIONEIFL@POSTACERT.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT
- **FUNZIONARIO RESPONSABILE: LAURA SACCENTI**
MAIL: LAURA.SACCENTI@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La Commissione d'esame comunica l'esito della prova attitudinale con apposito verbale all'Ufficio regionale competente, il quale ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.